

di stipendio. Io, se non vi fossero i precedenti che questa rielezione fu richiesta dalla Presidenza della Camera, crederei che la vera conclusione che si avesse da prendere a questo riguardo, sarebbe quella di dichiarare nulla l'elezione, e non avere cessato il signor Naytana di far parte della Camera.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io credeva che l'onorevole deputato Di Revel fosse dissenziente dal ministro e dal deputato Genina nell'interpretare l'articolo 103, che a suo parere cioè non fossero necessarie le due condizioni, e che bastasse semplicemente un aumento di stipendio per poter considerare come vacante il collegio; ma invece dal suo discorso veggio che egli è opponente in questo senso, che reputa non si dovesse far luogo alla rielezione nel caso particolare del deputato Naytana. Per quanto mi sembra, egli argomentava dalla parità di circostanze rispetto al consigliere che passa da una Corte ad un'altra ed il presidente del tribunale che passa da una classe all'altra.

Parmi che in questo caso egli s'inganni.

Quanto ai consiglieri d'Appello, non vi sono categorie distinte; sono tutti egualmente consiglieri nello stesso e medesimo grado. Non vi è che una diversità di stipendio in ragione della diversità della Corte a cui sono applicati, ed anche in ragione dell'anzianità presso la stessa Corte.

Per esempio, presso la Corte d'appello di Torino vi sono sei consiglieri, i quali, senza appartenere né alla prima né alla seconda né alla terza classe, hanno uno stipendio di lire 7000; ve ne sono dieci, credo, che hanno uno stipendio di lire 6000, e gli altri hanno uno stipendio di lire 5000, senza però che sia detto che gli uni siano di una classe e gli altri di un'altra. Invece, quanto ai presidenti dei tribunali di prima cognizione, esiste una distinzione assoluta di classe, e questa distinzione non si riferisce soltanto allo stipendio, come sosteneva l'onorevole deputato Di Revel, ma anche al grado: tant'è che il presidente del tribunale di seconda classe, a cagion d'esempio, aveva il grado di senatore, ed ora ha il grado di consigliere d'Appello, e lo ha unicamente come presidente di seconda classe; invece i presidenti di terza e di quarta classe non hanno il grado di consigliere, il che dimostra come realmente la diversità della classe non è unicamente introdotta dalla legge per stabilire la diversità dello stipendio, ma anche per fissare una diversità di grado: tanto è vero che, prima che esistesse la legge la quale vieta di conferire gradi a quelli che non hanno l'impiego corrispondente, bene spesso si davano con speciali provvedimenti titoli di presidente di seconda o di terza classe anche a coloro i quali non avevano fuorchè lo stipendio di una classe inferiore.

Ciò evidentemente dimostra che la differenza di classe aveva anche un'influenza sul grado di cui era il presidente rivestito.

Essendovi adunque questa intrinseca diversità quanto al grado, necessariamente l'avanzamento da una classe all'altra deve far perdere la qualità di deputato, come è prescritto dalla legge elettorale.

Del resto, lo ripeto, il Governo, nel caso che ora ci occupa, non fece che secondare il voto della Presidenza della Camera, alla quale si appartiene di determinare se un collegio siasi o no reso vacante. La Presidenza aveva esternato quest'opinione; il Governo non poteva a meno che secondare l'istanza che gli veniva fatta.

Io credo, per conseguenza, che non sia il caso di porre in discussione la validità o no della convocazione del collegio e la validità o no di quest'elezione.

PRESIDENTE. Siccome non vi sarebbe alcuna proposta specifica contro le conclusioni della Commissione, io proporrei che si ponessero ai voti queste conclusioni.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Non prolungherò sicuramente la discussione. Ma mi sembra che le osservazioni che si sono fatte dall'onorevole Di Revel e dal signor ministro provino che non è per nulla regolare che si convochi un collegio prima che la vacanza sia riconosciuta dalla Camera. Non è la Presidenza della Camera, è la Camera stessa che deve riconoscere la vacanza. È la Camera che dichiara che un cittadino fu legittimamente chiamato all'onore della deputazione, ed è la Camera stessa che deve riconoscere se il deputato ha cessato di godere di questo onore. Credo sia corollario di questa discussione che la vacanza di un collegio non può essere dichiarata che dalla Camera. Non rientrerò nella questione del quando un impiegato cessi o non cessi veramente di avere la qualità di deputato, giacchè io sono d'accordo col signor ministro che nel caso attuale il signor Naytana era decaduto dalla qualità di deputato. Solo, per lo stesso motivo per cui ho preso la parola la prima volta, dirò che non mi acquieto alle spiegazioni date dal signor ministro; è alla legge, è allo spirito della legge che dobbiamo riferirci per intendere bene la sua lettera. Lo spirito della legge è tale per cui un favore pecuniario ricevuto dal Governo non permette più, a mio avviso, al deputato di far parte della Camera senza una nuova rielezione. Ci si dice che la parola *avanzamento* sarebbe inutile se non si dovesse intendere nel modo voluto dal signor ministro; ma, se noi argomentiamo da tutte le parole inutili che ci sono nelle leggi, probabilmente andremo in conseguenze non aspettate. Si sa che le leggi si distendono con una certa premura, e specialmente quelle di cui si tratta, che non si possono ponderare in modo da evitare qualunque parola superflua. Sarà superflua la parola *avanzamento* (*Marmorio*), ma non ha senso diverso da quello che ho indicato, perchè *avanzamento* non vuol dire *avanzamento di grado*; *avanzamento* è qualunque passo che si fa innanzi.

Se questo passo si fa con aumento di stipendio, è sempre un *avanzamento* contemplato dalla legge elettorale. Credo che così debba essere intesa la legge. Non mi stupisce che gli impiegati credano diversamente. È più comodo di continuare a sedere nello stallo di deputato ed evitare quelle piccole brighe che porta una rielezione. Ma io parlo nell'interesse del paese, che ha diritto di giudicare i suoi deputati, e di giudicarli il più spesso che può.

È vero che la Camera ha giudicato in alcuni casi nel senso indicato dal signor ministro e dall'onorevole deputato Genina; ma è vero altresì che la Camera stessa ha dimostrato che non si attenne sempre ai precedenti di questo genere. La Camera varie volte ha ritrattato le proprie opinioni; le ha ritrattate quanto ai giudici amovibili che erano stati eletti deputati. Credo che, andando avanti, la Camera si mostrerà sempre più severa nel mantenere le guarentigie date dalla legge elettorale; almeno questa debb'essere la nostra speranza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per il convalidamento dell'elezione.

(La Camera approva.)

RELAZIONI SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA RESTITUZIONE DELLA DOTE DELLA FU REGINA MARIA ADELAIDE, E SUL BILANCIO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

ARNULFO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge relativo